



SIPBC
Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali
ETS

ART. 1 - Denominazione, sede, durata e logo

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato SIPBC - SOCIETÀ ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI ETS, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione g) altri Enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità, "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM), in Corso Felice Cavallotti n. 133, presso l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. L'eventuale trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. Il logo dell'Associazione è uno scudo con al capo i colori della bandiera italiana, mentre il corpo è inquadrato in croce di Sant'Andrea, di colore azzurro e bianco.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i];
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k];
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni [lett. y];

In particolare, l'Associazione opera nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legislazione internazionale e nazionale ed in particolare di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (ora D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) e del D.lgs. 42/2004. L'Associazione si prefigge di

- diffondere, in sinergia con gli organi istituzionali, i principi e le norme riguardanti i Beni Culturali, derivanti dal diritto nazionale e internazionale, convenzionale e consuetudinario, come richiamato dall'art. 10, 1° comma della Costituzione della Repubblica Italiana, e ancora dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio, 1954 e dai protocolli aggiuntivi, ratificati dall'Italia, sulla protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato e sulle misure da adottare fin dal tempo di pace, dalle varie successive Convenzioni adottate dall'UNESCO e da altre Organizzazioni deputate alla tutela del patrimonio culturale;
 - promuovere collegamenti e scambi di esperienze tecniche e pratiche, anche attraverso apposite convenzioni, con associazioni paritetiche e con ONG nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
 - stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e l'adeguamento delle stesse al principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione, nonché alle convenzioni internazionali e in particolare alle direttive dell'Unione Europea;
 - redigere eventuali pubblicazioni sulla propria attività istituzionale;
 - organizzare squadre di volontari della Società per collaborare con le istituzioni in caso di emergenze di protezione civile.
2. Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati
 - l'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio Direttivo;
 - il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario Generale;
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - l'Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente con maggior anzianità associativa o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- 
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio preventivo e consultivo e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - conferisce per acclamazione il titolo di Membro d'Onore quale testimonianza della riconoscenza a persone che si sono particolarmente impegnate per l'Associazione;
 - ratifica la nomina a Presidente Onorario dell'Associazione del più anziano, in ordine di nomina, dei Presidenti non rieletti;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di quattro ed un massimo di ventuno così definiti:
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) due Vice Presidenti;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) i Presidenti delle Sezioni Regionali;
 - e) i Presidenti delle Delegazioni Autonome;
 - f) i Presidenti delle Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali.La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
 2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
 4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
 7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- 

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Comitato Tecnico Scientifico e Collegio dei Probiviri

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo di studio, approfondimento e promozione di temi da sottoporre al Direttivo per eventuali convegni o pubblicazioni o altre attività divulgative. Svolge inoltre attività di consulenza sulla congruità scientifica ed istituzionale delle attività programmate dall'Associazione a livello centrale e periferico.
2. Si compone di un numero variabile di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici nominati dal Presidente Nazionale sia fra i soci della SIPBC che all'esterno della stessa sulla base di qualificate competenze accademiche o esperienze professionali coerenti con il mandato istituzionale dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri non soci non potrà mai superare quello dei membri che siano allo stesso tempo soci.
3. Il Presidente del costituendo organismo, eletto fra i membri che abbiano anche la qualità di Soci SIPBC, sarà nominato dal Presidente Nazionale su conforme parere della maggioranza dei membri del Comitato che egli convocherà allo scopo in apposita riunione di insediamento.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, anche in call conference, o con altra cadenza inferiore, su richiesta del Presidente nazionale, del Presidente nominato o di un terzo dei suoi membri.
5. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale dei soci ogni quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
6. Ne assume la carica di Presidente colui che ha raccolto il maggior numero di voti.
7. Il Collegio dei Probiviri assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o tra i soci e l'Associazione. In particolare, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Delibera pure sull'esclusione degli associati.
8. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione e sono rieleggibili.

ART. 12 - Il Presidente, i Vicepresidenti, Segretario Generale, Sezioni periferiche su base regionale, Delegazioni Autonome e Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea degli associati tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente con maggior anzianità associativa sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. I Vicepresidenti, in numero di due:
 - vengono eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente dell'Associazione e sono rieleggibili;
 - restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo;

- sostituiscono, in base all'anzianità associativa, il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso;
 - collaborano con il Presidente nell'espletamento delle attività richiamate al punto 10.1 e in particolare nella cura dei rapporti con referenti istituzionali regionali e locali e con similari sodalizi volontari per sostenere l'impegno delle varie articolazioni sul territorio.
7. Il Segretario Generale:
- viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente dell'Associazione;
 - resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
 - su delega del Presidente coordina le attività centrali e periferiche delle Sezioni Regionali e delle Delegazioni, anche sotto il profilo organizzativo e amministrativo. Allo scopo si confronta prima con i responsabili delle strutture e successivamente con il Presidente dell'Associazione per realizzare le varie possibili iniziative; su direttiva del Presidente, e in base alle attività annuali approvate dall'Assemblea Generale, verifica la sostenibilità delle spese correnti informandone il Presidente dell'Associazione;
 - tiene a giorno i conti delle entrate e delle uscite e dispone, mediante ordini di pagamento, i movimenti del denaro;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea la completezza e la correttezza dei bilanci, preventivo e consuntivo, approntati;
 - tiene aggiornati i movimenti dei Soci (in specie, iscrizioni, versamenti, quote; dimissioni, sanzioni);
 - per l'espletamento delle proprie funzioni si può avvalere della collaborazione del personale volontario operante nella segreteria dell'Associazione.
8. Il Presidente dell'Associazione d'iniziativa ovvero su proposta di un gruppo di almeno 15 soci può istituire, previo parere del Consiglio Direttivo, Sezioni periferiche dell'Associazione su base regionale e delegazioni, qualora sussistano possibilità di funzionamento per realizzare gli scopi dell'Associazione.
9. Le Sezioni periferiche e le Delegazioni, sono articolazioni territoriali, con autonomia contabile solo per le entrate per cui sono esentati dal conferimento, con obbligo però di rendicontazione al Segretario Generale, secondo le scadenze da questo stabilite. Assicurano nell'area di competenza la realizzazione degli scopi dell'Associazione richiamati all'Art. 3, confrontandosi con il Presidente nazionale e con il Segretario Generale.
10. Le Sezioni periferiche, le Delegazioni Autonome e le Delegazioni dipendenti dalle Sezioni Regionali eleggono nel proprio ambito il Presidente della struttura, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
11. Ogni Organo Periferico realizza nell'ambito del territorio di competenza le finalità statutarie dell'Associazione e partecipa, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale; attua altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali, mantenendo i contatti con gli organi nazionali dell'Associazione, le istituzioni locali e le realtà territoriali.
12. Le Delegazioni fanno riferimento alle Sezioni Regionali, se presenti nel territorio di competenza, diversamente fanno capo al Presidente nazionale che può delegare il Segretario Generale.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività dalle utilità consentite nelle forme e nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione per il tramite del suo Segretariato Generale e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

L'organo di amministrazione per il tramite del suo Segretariato Generale redige, cura e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 20 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Allegato n. 1
All'atto Reg. to
il 01/06/26
N. 46 Serie 3





DIREZIONE PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORTONA

Registrazione di Atto Privato

Il 01/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTV, serie 3, numero 76

data di stipula: 16/05/2026

ident.vo telematico: TTV26L000076000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90041510562

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90041510562				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

